



**DELIBERA N. 3/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 7 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “È TV FRIULI”) PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 E 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 6/2020 - PROC. 44/20/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 10 aprile 2001, n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.RE.COM.)*”

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al Co.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

In data 22 maggio 2020 il Co.RE.COM. Emilia Romagna trasmetteva al Co.RE.COM. Friuli Venezia Giulia la documentazione preistruttoria riguardante la società Rete 7 S.r.l. fornitrice del servizio di media audiovisivo “*È tv Friuli*” ritenendo di non essere competente per il monitoraggio di detta emittente in quanto la stessa trasmetteva solo

nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, pur avendo la società Rete 7 S.r.l. sede legale in Emilia-Romagna. Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna alla luce di quanto previsto dal Compendio del monitoraggio secondo cui *“La competenza territoriale dei CO.RE.COM. si radica in relazione al criterio della ricezione del segnale digitale terrestre, dovendosi intendere la tutela circoscritta ai telespettatori che risiedono nel territorio regionale/provinciale in cui il fornitore di servizi media è autorizzato a trasmettere”* allegava, alla nota del 22 maggio 2020, copia della risposta fornita dalla società Rete 7 S.r.l. alla richiesta di ottenere copia delle registrazioni dell'emittente *“É Tv Friuli”* per i 90 giorni antecedenti alla data dell'11 maggio 2020. In tale nota di risposta (Prot. CO.RE.COM. Emilia-Romagna AL 2020/0008692 del 19 maggio 2020) la Società comunicava di non poter soddisfare la richiesta di consegna, stante l'emergenza sanitaria, ma al contempo informava che tali registrazioni erano regolarmente conservate presso gli uffici siti in Cremona, a completa disposizione per l'eventuale ritiro da parte del CO.RE.COM. Emilia-Romagna.

Con nota del 17 giugno 2020 l'Agcom riteneva condivisibile l'indirizzo prospettato dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna di trasmettere, per il seguito di competenza, gli atti afferenti alla fase preistruttoria di acquisizione delle registrazioni dell'emesso televisivo dell'emittente *“É Tv Friuli”* al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia.

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota dell'8 luglio 2020 (prot. CO.RE.COM. n. 3065/P), rinnovava la succitata richiesta formulata dal CO.RE.COM. Emilia Romagna al predetto fornitore di servizio media audiovisivo, richiedendo copia delle registrazioni dei programmi diffusi dall'emittente *“É Tv Friuli”* nei 90 giorni antecedenti alla data dell'11 maggio 2020, conservate ai sensi degli articoli 20, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 e 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (allegato “A” alla delibera n. 353/11/CONS), nonché munite di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

A seguito delle attività di controllo sulle registrazioni consegnate dal predetto fornitore su hard disk (assunte al protocollo CO.RE.COM. n. 3177/A in data 21 luglio 2020) svolte anche attraverso l'ausilio di un tecnico informatico della Società Insiel Spa (che fornisce assistenza informatica alla Regione Friuli Venezia Giulia), il CO.RE.COM. ha riscontrato l'impossibilità di visionare il contenuto dell'hard disk. Nello specifico, nonostante il tentativo di leggere il disco su più dispositivi, sia tramite adattatore usb/data, sia collegandolo direttamente alla scheda madre, è stata riscontrata l'accensione dello stesso ma l'impossibilità di rilevarlo da parte del sistema.

Con nota del 10 agosto 2020 (prot. n. 3461/P), il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia comunicava alla Società l'esito dei controlli come sopra descritti e contestualmente chiedeva *“...di voler fornire quanto prima e comunque entro martedì 25 agosto, le indicazioni tecniche ed operative necessarie a consentire la visione dei file contenuti nel disco o, in alternativa, di inviare nuovamente le registrazioni su altri supporti standard, quali, ad esempio, pen drive o dischi ottici”*. In risposta alla succitata richiesta, in data 25 agosto 2020 la predetta Società incaricava ed inviava presso la sede del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, a proprie spese, un tecnico televisivo al fine di consentire al Servizio di poter visionare le registrazioni consegnate. Al termine di tale intervento, tenutosi il giorno 2 settembre 2020 alle ore 11.00 presso la sede del CO.RE.COM. Friuli

Venezia Giulia, il tecnico incaricato dalla Società Rete 7 S.r.l. confermava l'impossibilità di procedere con l'estrazione dei dati.

Il suddetto CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto CONT. n. 6/2020 del 17 settembre 2020, notificato in pari data, contestava alla società Rete 7 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "É Tv Friuli", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 6/2020 la società Rete 7 S.r.l. non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Friulia Venezia Giulia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0438478 del 26 ottobre 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Rete 7 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "É Tv Friuli".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Friulia Venezia Giulia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, vista la natura oggettiva delle rilevazioni, si ritiene di confermare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera 353/11/CONS per la mancata conservazione integrale delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. L'impossibilità di estrarre, e quindi visionare, i contenuti consegnati dalla società su supporto hard disk esterno in data 21 luglio 2020 (prot. CO.RE.COM. n. 3177/A) ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dai fornitori di servizi media audiovisivi locali.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera 353/11/CONS *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "É Tv Friuli" deve ritenersi di elevata entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione sono afferenti a 90 giorni di programmazione.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

**C. Personalità dell'agente**

La società Rete 7 S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 1.222.007 e un bilancio in utile;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Rete 7 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "É Tv Friuli", con sede legale in Bologna Via Della Salute n. 16/11, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS;

## INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 3/21/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 3/21/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba